

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Adottato con atto del C.C. n. 6 del 22.03.2018
Modificato con atto del C.C. n. 15 del 28.04.2020

INDICE

Art. 1	Ambito e finalità del regolamento
Art. 2	Funzionario responsabile
Art. 3	Tipologie di occupazioni
Art. 4	Occupazioni abusive
Art. 5	Domanda di occupazione
Art. 6	Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione
Art. 7	Obblighi del concessionario
Art. 8	Durata dell'occupazione
Art. 9	Titolarità della concessione o autorizzazione
Art. 10	Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Art. 11	Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Art. 12	Rinnovo della concessione o autorizzazione
Art. 13	Istituzione ed oggetto del canone
Art. 14	Criteri per la determinazione della tariffa e del canone
Art. 15	Classificazione delle strade
Art. 16	Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Art. 17	Modalità di applicazione del canone
Art. 18	Soggetto passivo
Art. 19	Agevolazioni
Art. 19 bis	Esenzioni
Art. 20	Esclusioni

- Art. 21 Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 22 Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 23 Riscossione coattiva
- Art. 24 Rimborsi
- Art. 25 Sanzioni
- Art. 26 Attività di recupero
- Art. 27 Contenzioso
- Art. 28 Disposizioni finali e transitorie

Allegato A) Classificazione strade

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1
AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio .

ART. 2
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al responsabile del servizio tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

ART. 3
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

ART. 4
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale rileva la violazione e con apposito verbale viene disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegnato agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio, con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe con esclusione delle agevolazioni previste per le occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ART. 5
DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione e autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o

ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;

c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;

d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

ART. 6

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA,

CONTENUTO E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono di competenza del Corpo di Polizia Municipale e servizio interventi economici il rilascio degli atti di autorizzazione
Sono di competenza dell'Ufficio Tecnico il rilascio degli atti di concessione.
2. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente, di cui sopra, per l'istruttoria e la definizione delle stesse, entro i termini di cui all'art. 5, comma 2 e 3.
3. L'atto di concessione o autorizzazione, redatto in carta legale, deve contenere:
 - a) cognome e nome o ragione sociale, Codice Fiscale e/o Partita IVA e indirizzo del richiedente;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono subordinate le concessioni e le autorizzazioni;
 - c) la durata della concessione o autorizzazione, espressa in anni, mesi, giorni od ore di occupazione;

- d) il tipo di attività autorizzata, i mezzi da utilizzare, la descrizione dell'opera o dell'impianto da eseguire;
- e) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione o autorizzazione;
- f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
- g) il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione presso i competenti servizi prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Gli ambulanti alla spunta non hanno l'obbligo di presentare domanda di occupazione di suolo pubblico, ma sono tenuti al ritiro del bollettino di versamento del canone, prima dell'inizio dell'occupazione.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

ART. 8 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da normative diverse, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

ART. 9 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7 comma 3.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

ART. 10

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'art. 7, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

ART. 11

MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ART. 12
RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

ART. 13
ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Il canone di concessione di cui al presente articolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

ART. 14
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Consiglio Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

2. le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie. (categoria prima e seconda) di cui all'allegato A) al presente regolamento e successive modifiche ed aggiornamenti approvati con delibera di giunta.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2^categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^categoria.

ART. 16 CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nelle misura prevista per le singole tipologie a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 6.01 alle ore 18.00;
 - dalle ore 18.01 alle ore 24;
 - dalle ore 24.01 alle ore 06.00;

3. Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione a euro 0,10.

ART. 17
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime tre annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Per ciascun utente la misura unitaria di tariffa è determinata sulla base di quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lettera f) del D.Lgs 446/97, con un minimo di canone annuo ad azienda di euro 516,46.
7. La tariffa di cui al comma 6 è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. I soggetti di cui al comma 6 versano il canone in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato a: "COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - COSAP".

7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento.

ART. 18
SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 19
AGEVOLAZIONI

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad 1/3.
 - b) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
 - c) per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 40 per cento
 - d) Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata destinata come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.
 - e) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell' 80 per cento.
 - g) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

ARTICOLO 19 bis
ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità.

2. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale.

ART. 20 ESCLUSIONI

1. Non rientrano nel campo di applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) le occupazioni realizzate in occasione di fiere o manifestazioni organizzate dal Comune, dietro invito, da parte dello stesso, a partecipare;
 - c) le occupazioni che non si protraggono per più 6 ore;
 - d) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - e) passi carrabili;
 - f) vasche biologiche;
 - g) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - h) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - i) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
 - j) le occupazioni effettuate da partiti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, celebrative o di volontariato per finalità politiche, scientifiche, culturali, di beneficenza o di autofinanziamento;
 - k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - l) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
 - p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune

al termine della concessione stessa;

q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

t) le occupazioni effettuate con "case viaggianti".

ART. 21

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente Regolamento, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP".
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a euro 258,23.
In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

ART. 22

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia di importo superiore a euro 258,23.
In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

ART. 23
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 24
RIMBORSI

1. L'occupante può richiedere il rimborso della somma versata e non dovuta a titolo di canone entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 25, comma 7.

ART. 25
SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da euro 51,65 a euro 500,00. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse, ove ricorra, sono punite anche con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. La sanzione è irrogata dal responsabile del Corpo di Polizia Municipale.
4. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione o autorizzazione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 23 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, oltre alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 20 c. 4 e 5 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Qualora si dovesse procedere alla rimozione degli impianti e degli oggetti abusivi, le spese sostenute saranno a carico del contravventore.
7. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile, di cui all'art. 2 del presente regolamento, notifica al titolare della concessione o autorizzazione apposito avviso di pagamento. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, maggiorati di due punti percentuali.
8. I soggetti di cui al comma precedente dovranno effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

ART. 26
ATTIVITA' DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera euro 10,33.

ART. 27
CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 28
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio dell'anno 2018.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO A)

STRADE DI I° CATEGORIA

Centro edificato del capoluogo e frazione di Rivara

Via Terrapieni
Via Scuole
Via Mazzini
Via Don Minzoni
Via Marconi
Via Razzaboni
Via Roma
Via O, Ferraresi
Via Risorgimento
Via Circondaria
Viale G. Ferri
Viale Martiri della Libertà
Via G. garibaldi
Via Monte grappa
Via Piave
Piazza Matteotti
Via Quattro Novembre
Via Canalino dal 1 al 35
Via Galeazza dal 2 al 30
Via Molino
Via Bonasi
Via Ammiraglio Bergamini
Via Muratori
Via Cavour
Via gramsci
Via Kennedy
Via Papa Giovanni XXII
Via del Convento
Via G. Agnini
Via MB Tosatti
Via Costa Giani
Piazza Dante
Via A. Puviani
Via Bernardino loschi
Via Modena
Via G. brancolini

Via O. Cavicchioni
Via A. e F. Roncaglia
Via Don Bosco
Via M.C. Ascari
Via 25 Aprile
Via della Costituzione
Via della Resistenza
Via 2 Giugno
Via Verdi
Via della Repubblica
Via Scappina dal 1 al 27
Via Ippolito Nievo
Via S. Pellico
Via M. D'azeglio
Via Cesare Abba
Via A. Manzoni
Via G. Mameli
Via N. Tommaseo
Via Ronchetti dal 1 al 35
Via Marzanella dal 01 al 8/5
Via San Bernardino
Via degli estensi dal 1 al 30
Via Collodi dal 01 al 12
Via Perossaro dal 2 al 40
Via Furlana
Via dell'Artigianato
Via Bertona dall 1 ai fabbricati industriali "Del Monte"
Via del Commercio
Via dell'Agricoltura
Via Lavacchi da 1/a al 22
Via Campo di Pozzo
Via Vettore dal 1 al 1
Via Borgo
Via Tassi dal 1 al 1/A
Via dell'Industria
Viale Campi
Via Giro Frati
Via Montefiorino
Via Fossoli
Via Marzabotto
Via Paltrinieri

RIVARA

Via Cardinala dal 01 al 6

Via Scala dal 1 al 17

Via Gelseta

CATEGORIA II

ELENCO DELLE VIE CASE SPARSE

Via Canalino	parte esterna al centro edificato
Via Galeazza	parte esterna al centro edificato
Via Scappina	parte esterna al centro edificato
Via Ronchetti	parte esterna al centro edificato
Via Marzanella	parte esterna al centro edificato
Via Bertona	parte esterna al centro edificato
Via Lavacchi	parte esterna al centro edificato
Via Bassi	
Via Tassi	parte esterna al centro edificato
Via la Venezia	
Via Cardinale	parte esterna al centro edificato
Via Scala	parte esterna al centro edificato
Via Marzana	
Via Dogaro	
Via 1°Maggio	
Via Bignardi	
Via Granarolo	
Via Suozzi	
Via Getta	
Via Rotta	
Via Zavatta	
Via Ferrino	
Via Argine Finalese	

Via Bardella	
Via Bosco	
Via Castellina	
Via Vettora	parte esterna al centro edificato
Via Croce	

Via Lodi
Via Messoretta
Via Pioppe
Via Spinosa
Via Vallicella
Via Vallicelletta
Via Valluzze
Via Villa Gardè
Via Villetta
Via Forcole
Via Lollia